

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

## COLLETTORI SOLARI

INSTALLAZIONE DI COLLETTORI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI O INDUSTRIALI E PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI ACQUA CALDA IN PISCINE, STRUTTURE SPORTIVE, CASE DI RICOVERO E CURA, ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITÀ

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **60.000€** per unità immobiliare

N.B. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell'Art.11 del D. Lgs. 28/2011, "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi". (Per ulteriori informazioni si rimanda alla faq n°44).

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- a) i collettori solari si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

- b) i collettori solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- d) devono possedere anche la certificazione solar keymark;
- e) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°9);
- f) l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
- g) nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) ed e), può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

#### SPESE AGEVOLABILI:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

#### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(2)</sup>

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(3)</sup>** attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche.**

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute;**

<sup>(2)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(3)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA** (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.